

CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del 23/05/2007

N. 143

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA DETERMINA N. 1125 DEL 31.08.2006. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'anno duemilasette , addì ventitre, del mese di maggio, nella Casa Comunale di Ischia, assistito dal Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE

Premesso

- che l'art. 2 del D.L. 30.11.2005 n. 345, conv. con L. 27.1.2006, n. 21, ha previsto che il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, «provvede tempestivamente al recupero della tariffa smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della Regione Campania»;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 1 della O.P.C.M. del 14.12.2005 n. 3479, che altresì specifica che per le situazioni debitorie maturate fino al 31.12.2004 il Commissario delegato tiene conto dei dati dei comuni, eliminando così ogni dubbio sulla possibilità del commissariato di recuperare anche le tariffe maturate per gli anni precedenti;
- che il servizio di igiene urbana è affidato dal Comune di Ischia alla Ischia Ambiente s.p.a., società interamente controllata dall'ente locale;
- che con determina del dirigente del settore tecnico del Comune di Ischia in data 31.8.2006, n. 1125, è stata disposta una compensazione tra i crediti vantati da Ischia Ambiente s.p.a. nei confronti del Comune per adeguamento canoni 2004 e 2005 (quantificati in € 3.275.798,56) ed i debiti della società verso Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a. a titolo di oneri di smaltimento non versati, interessi e penali (quantificati in € 2.809.798,56) che, per effetto della normativa sopra richiamata, il Commissario delegato è legittimato a recuperare nei confronti del Comune;
- che infatti, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del D.L- 345/2005, conv. con L. 21/2006, il Ministero dell'Interno ha *«tempestivamente»* provveduto alle riduzioni

dei trasferimenti erariali spettanti al Comune di Ischia, per recuperare la tariffa smaltimento rifiuti non versata:

- che il Comune di Ischia ha impugnato al Giudice Amministrativo i provvedimenti con i quali è stata disposta la trattenuta delle somme, ma il T.A.R. Lazio, con ordinanza della sez. 1^a, del 22.11.2006, n. 6379, ha respinto l'istanza cautelare di sospensione;
- che l'intenzione di procedere ad un accordo sull'accollo dei debiti e la compensazione degli stessi con i crediti, manifestata con la determina dirigenziale 31.8.2006 n. 1125 avrebbe dovuto essere successivamente formalizzata in un accordo con Ischia Ambiente s.p.a.;
- che, inoltre, nella determina non è stato del tutto chiarito il criterio seguito nella quantificazione in € 2.809.798,56 che difatti Ischia Ambiente s.p.a. contesta del debito verso Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a., nel quale occorre invece tener conto delle fatture da questi ultimi trasmesse ad Ischia Ambiente s.p.a., del corretto calcolo degli interessi e delle penali, e dei pagamenti in acconto effettuati alla data del 31.8.2006;
- che, peraltro, anche i crediti di Ischia Ambiente s.p.a. per gli adeguamenti canone 2005 quantificati nella determina dirigenziale 31.8.2005, n. 1125, appaiono superati nella loro corretta quantificazione, dalla nota del dirigente del settore tecnico del Comune, trasmessa alla società con nota del dirigente del settore economico in data 12.12.2006;
- che la determina dirigenziale 31.8.2006 n. 1125 è così motivata: «l'indebitamento da parte della Ischia Ambiente s.p.a. nei confronti delle predette società creditrici potrebbe subire aumenti a seguito dell'applicazione degli oneri finanziari per ritardato pagamento che, potendo costituire una perdita per l'esercizio 2006 per la società municipalizzata Ischia Ambiente s.p.a. quest'ultima, in tale evenienza, potrebbe riversare gli interessi di mora anche sugli adeguamenti dei canoni 2004 e 2005, con conseguente ulteriore aggravio economico per l'ente locale»;
- che le motivazioni della determina appaiono condivisibili, ma la mancanza di criteri nella corretta determinazione del debito vantato da Ischia Ambiente s.p.a. verso Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a., la difficoltà di ricostruire *ex post* gli importi ancora da corrispondere al Commissario delegato individuando i soggetti legittimati passivi, ed infine la già intervenuta modifica dell'adeguamento canone 2005 di Ischia Ambiente s.p.a., rendono necessario l'annullamento del provvedimento;
- che Ischia Ambiente s.p.a. è stata informata dell'avvio del procedimento di annullamento della determina, e la società si è infatti resa disponibile a fornire tempestivamente tutta la documentazione utile al Comune per la corretta definizione del debito maturato verso Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a.

Considerato

- che con la sottoscrizione del contratto, in data 11.5.2007, per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata, le parti hanno definito la legittimazione passiva circa il pagamento dei costi di discarica, nonché i criteri e tempi per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali;

- che, pertanto, la necessità di definire i rapporti di debito e credito, ai fini della compensazione, riguarda i soli periodi antecedenti la sottoscrizione del predetto accordo, con l'ulteriore conseguenza che in tal modo potranno essere definiti con certezza rapporti economici rimasti insoluti nel tempo;
- che è necessario predisporre sottoscrivere con Ischia Ambiente s.p.a. un accordo con il quale disciplinare le modalità dell'accollo del debito da quest'ultimo maturato alla per i costi di smaltimento rifiuti, e la compensazione dei crediti della società ad oggi accertati;
- che nello schema di contratto predisposto dal competente U.T.C. non è stato possibile determinare gli importi, poiché ciò sarà possibile solo in seguito alla trasmissione delle fatture di Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a. da parte di Ischia Ambiente s.p.a.
- che prima della entrata in vigore del D.L. 30.11.2005 n. 345, conv. con L. 27.1.2006, n. 21, le fatture per il pagamento dei costi di smaltimento dei rifiuti e le note di pagamento degli interessi e penali erano inviate da Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a. esclusivamente ad Ischia Ambiente:
- che occorre acquisire da Ischia Ambiente tali documenti per conoscere l'effettiva entità del debito, dal quale andranno detratti le somme già versate dal Comune di Ischia in esecuzione alla determina del 31.8.2006;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267/2000;

Ci premesso si propone di

deliberare

- 1. dare indirizzo al dirigente del settore tecnico p.t. perché, di concerto con il dirigente del settore economico-finanziario p.t., integrino la determina dirigenziale del 31.8.2006, n. 1125 per le motivazioni sopra riportate.
- 2. Per consentire al Comune l'istruttoria, Ischia Ambiente s.p.a. dovrà trasmettere al Direttore Generale del Comune, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, le fatture relative al pagamento dei costi di smaltimento dei rifiuti, degli interessi e penali ed ogni altro documento ritenuto utile, inviati da Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a.
- **3.** Il dirigente del settore ragioneria del Comune e quello del settore tecnico, entro dieci giorni dall'acquisizione dei documenti da parte del Direttore Generale, dovranno quantificare l'esatto importo del predetto debito, previo accertamento dell'entità dei pagamenti effettuati dal Comune di Ischia a Fibe s.p.a., Fibe Campania s.p.a. e Commissario delegato, comunque afferenti ai costi di smaltimento dei rifiuti dovuti da Ischia Ambiente s.p.a., ed ai relativi interessi e penali.
- **4.** Approvare lo schema di contratto predisposto dall'U.T.C., demandando alla Giunta Comunale la successiva approvazione dello schema definitivo di contratto da sottoscrivere con Ischia Ambiente s.p.a., completo degli importi che emergeranno dall'istruttoria di cui ai punti precedenti.

- **5.** Disporre che quanto erogato ad Ischia Ambiente s.p.a. per effetto della compensazione operata con la determina dirigenziale 31.8.2006, n. 125, sarà considerata in anticipazione di quanto eventualmente ancora dovuto per effetto dell'accordo, o viceversa, nel caso in cui risultasse eccedente rispetto a quanto dovuto, sarà trattenuta sui successivi adeguamenti;
- **6.** Demandare ad un successivo atto l'adeguamento canone per l'anno 2006 che allo stato non è possibile quantificare, e per l'anno 2007 (per quest'ultimo anno, comunque, solo fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di affidamento servizi, i cui adeguamenti restano disciplinati dal nuovo accordo).

IL DIRIGENTE TECNICO
Arch. Francescangelo Possemato

SCHEMA DI CONTRATTO

Con contratto sottoscritto in data 31.5.2000 rep. n. 4557 il Comune di Ischia affidava alla Ischia Ambiente S.p.A., interamente partecipata, il servizio di igiene urbana. Tale contratto ha regolamentato i rapporti tra le parti fino all'11.5.2007 allorquando è stato sottoscritto il nuovo contratto rep. n...., con il quale il Comune ha affidato ad Ischia Ambiente S.p.A. il servizio di igiene urbana incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti, oltrechè i servizi cimiteriali e di manutenzione del verde pubblico.

In virtù del contratto sottoscritto in data 31.5.2000, il compenso in favore di Ischia Ambiente s.p.a si compone di un canone contrattuale pattiziamente concordato, soggetto ad adeguamento annuale sulla scorta di valutazioni dell'ufficio tecnico comunale. Il canone contrattuale è corrisposto in rate mensili, mentre la determinazione dell'adeguamento del canone, anno per anno, interviene a conclusione di un'istruttoria nella quale il Comune verifica la congruità della variazione dei costi riportata dalla società.

Per effetto del contratto sottoscritto in data 31.5.2000, i costi di smaltimento rifiuti sono a carico di Ischia Ambiente S.p.A.

In virtù dell'art. 2 del D.L. 30.11.2005 n. 345, convertito con L. 27.1.2006 n. 21, però, il Commissariato delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania «provvede tempestivamente al recupero della tariffa smaltimento dei rifiuti presso i Comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania». Analogamente dispone l'art. 1 dell'O.P.C.M. del 14.12.2005 n. 2479.

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 345/2005, convertito con L. 21/2006, il Ministero dell'Interno ha avviato i procedimento di recupero della tariffa provvedendo alle riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti al Comune di Ischia.

La necessità di attendere i tempi per la conclusione dell'istruttoria per la definizione dell'adeguamento canone, ed il progressivo indebitamento di Ischia Ambiente s.p.a. per il pagamento della tariffa di smaltimento, avrebbe potuto causare l'aumento di perdite per la società, che comunque avrebbero comportato aggravi economici per l'ente locale in considerazione del fatto che la società è interamente partecipata dal Comune.

Per tale ragione, con determina dirigenziale del 31.8.2006 n. 1125, il Comune di Ischia decideva di accollarsi il debito di Ischia Ambiente s.p.a. nei confronti di FIBE S.p.A. e FiBE Campania S.p.A., compensandolo con il credito vantato dalla predetta società nei confronti dell'ente locale per gli adeguamenti canone per gli anni 2004 e 2005.

Successivamente a tale determina non è intervenuta la sottoscrizione di un contratto tra le parti.

Peraltro, poiché FIBE S.p.A. e FiBE Campania S.p.A. continuano a trasmettere la documentazione contabile attestante la propria situazione creditoria direttamente ad Ischia Ambiente S.p.A. e non al Comune, l'importo indicato nella determina dirigenziale del 31.8.2006 n. 1125 deve essere rideterminato alla luce della documentazione che solo oggi è trasmessa dalla società partecipata.

Per altro verso anche i crediti indicati nella richiamta determina vanno rivisti, ma solo per quel che riguarda l'adeguamento canone 2005, in virtù di quanto verificato dal dirigente dell'U.T.C. e trasmessa con nota del dirigente del settore economico-finanziario in data 12.12.2006 alla Ischia Ambiente S.p.a..

Poiché è intenzione del Comune di Ischia e della società Ischia Ambiente S.p.A. precisare, in modo chiaro e definitivo, la situazione dei crediti vantati dalla società nei confronti dell'ente, e dei debiti ad oggi maturati da Ischia Ambiente S.p.A. per la tariffa di smaltimento dei rifiuti, le parti hanno deciso di addivenire alla sottoscrizione del presente accordo.

Art 1

La premessa è parte integrante del presente accordo e per questo qui richiamata.

Art. 2

Le parti riconoscono che l'adeguamento canone per l'anno 2004 è di € 1.624.082,61, così come quantificato dall'U.T.C. e riportato nella determina dirigenziale 31.8.2006 n.1125.

L'adeguamento canone per l'anno 2005 è riconosciuto dalle parti nella misura di €...... A tale somma si è giunti attraverso la quantificazione riportata nella determina dirigenziale 31.8.2006 n. 1125 sopra richiamata, così come successivamente modificata dal dirigente dell'U.T.C. con al nota che Ischia Ambiente s.p.a. ha acquisito in seguito alla trasmissione avvenuta con nota del Dirigente della ragioneria del....

Art. 3

Le parti precisano che il presente accordo non quantifica l'adeguamento canone per l'anno 2006 per il quale Ischia Ambiente s.p.a. è in attesa della conclusione dell'istruttoria da parte del Comune, né la differenza canone corrente, per lo stesso anno, tra quanto previsto dal contratto del e quanto versato dal Comune.

L'accordo non quantifica nemmeno l'adeguamento canone 2007 per il quale non sono ancora maturati i termini, previsti nel contratto, per l'avvio dell'istruttoria da parte del Comune.

Art. 4

Alla determinazione di tale somma si è pervenuti dalle fatture trasmesse da FIBE S.p.A. e FIBE Campania S.p.A. alla data del.....

Art. 5

Art. 6

Il debito di €......del Comune di Ischia di cui all'art. 5, è compensato con il credito che Ischia Ambiente s.p.a. vanta nei confronti dell'ente locale per gli adeguamenti canone 2004 e 2005, pari ad €........

Art. 7

Art. 8

Eventuali riduzioni del debito per la tariffa di smaltimento che il Comune di Ischia dovesse ottenere in sede di accordi o transazioni di qualunque tipo con il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti saranno ad esclusivo beneficio dell'ente locale e non incideranno sulla compensazione di cui all'art. 6.

Art. 9

Le parti concordano che Ischia Ambiente S.p.a. è il soggetto debitore per il pagamento per la tariffa di smaltimento per il periodo che va dal 1.1.2006 al 10.5.2007, e cioè fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto.

Il Comune di Ischia precisa di aver già pagato la tariffa il periodo 1.1.2006-....., in virtù dell'art. 2 D.L. 30 novembre 2005 n.345, convertito con L. 27.1.2006 n. 21, e la Ischia Ambiente S.p.a. precisa che di tale pagamento ha già tenuto conto in sede di fatturazione e di adeguamento RSU 2006, che difatti sono state decurtate dalla predetta tariffa, in quanto già versata dal Comune di Ischia.

Art. 10

Ischia Ambiente s.p.a. trasmetterà tempestivamente al Comune di Ischia le eventuali fatture relative alla tariffa smaltimento, interessi e penali, che perverranno successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, al fine di consentire un'istruttoria sulle stesse della quale le parti terranno conto in sede di compensazione con gli adeguamenti canone per gli anni 2006 e 2007.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ischia, lì

PER IL COMUNE DI ISCHIA
II Dirigente.....

PER ISCHIA AMBIENTE SpA

Il Presidente del CdA ing. Crescenzo Ungaro

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. le parti sottoscrivono gli artt. del presente contratto.

Ischia, lì

PER IL COMUNE DI ISCHIA
Il Dirigente.....

PER ISCHIA AMBIENTE SpA

Il Presidente del CdA ing. Crescenzo Ungano

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.L.VO 267/2000

- Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica

IL DIRIGENTE

Arch. Francescangelo Possemato

- Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

IL DIRIGENTE

Dott. Eugenio Piscino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa relazione istruttoria con relativa proposta di deliberazione del Dirigente del settore competente, concernente l'argomento in oggetto;

RITENUTO poter approvare la suddetta proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.L.gs 18.08.2000, n.267;

DELIBERA

- 1. Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Linee di indirizzo relative alla determina n.1125 del 31.08.2006. Approvazione schema di contratto".
- 2. Dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267

Del che il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO SPENA FIAMMA

IL SEGRETATIO GENERALE AMODIO GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI